



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.**

<b>Commentatore</b>	<b>Leopoldo Alberto Puca RUI A000000483</b>
<b>Osservazioni generali</b>	



Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
II°	Art. 6 comma 1	<p>Premesso che l'uso della carta di debito si concorda che debba essere incentivato, si fa presente che le Banche applicano costi di transazione che incidono notevolmente sul margine provvisionale dell'Intermediario con percentuale incidente sulle stesse che può arrivare/superare (mastercard ) anche all' 1%, infatti si fa notare che le Banche applicano il costo della transazione sull'intero importo della stessa, ma così facendo esso incide anche sulle imposte previste dalla polizza sulle quali l'intermediario non ha nessun compenso provvisionale, nel caso, ad esempio, delle polizze RCA sulla provincia di Roma queste incidono per ben il 29,5% sul premio netto di polizza <u>sul quale viene calcolata la provvigione</u>; infine alcuni prodotti Vita, che hanno una particolare attenzione verso il consumatore in quanto sono per Lui profittevoli, hanno commissioni per l'intermediario minori del costo della transazione stessa con carta di debito.</p> <p>Inoltre si fa notare che esiste una differente incidenza a seconda che l'intermediario sia iscritto nella sezione del RUI "A" o "B" e/o se il pagamento avviene direttamente a Compagnia Diretta ( Directline-Genialloyd linear etc.) e questo comporterebbe una consistente discriminazione a danno dell' iscritto in "A" .</p> <p>Infatti mentre l'Isritto in "B" può recuperare il costo addebitatogli dalla Banca con fatturazione dello stesso al Cliente sotto più forme, l'Impresa diretta può riconteggiarlo nel premio, l'iscritto in "A" non ha tali facoltà, per cui subirebbe di fatto una ingiusta decurtazione provvisionale, che andrebbe ad incidere pesantemente sui margini attuali dello stesso che non sono alti e peraltro conosciuti (vedi RCA).</p> <p>Si richiede pertanto, ad evitare discriminanti tra le diverse categorie di Intermediari o una modifica dell'articolo che non preveda l'obbligo, oppure che consenta all'iscritto in "A" di poter recuperare, ovviamente con rilascio di ricevuta al Cliente, il costo della commissione che la Banca applica allo stesso sulla transazione aggiungendolo nella transazione (in proposito si evidenzia che le Agenzie ACI non accettano il pagamento dei Bolli auto con Bancomat, e quando lo accettano chiedono una commissione di 1,5 Euro, quindi a recupero del costo bancario della transazione).</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



--	--	--